



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



PECULATO DELL'ALBERGATORE: ANCHE PER IL TRIBUNAL CONFIGURA L'ABOLITIO CRIMINIS

Il presente contributo si occupa di esaminare, dopo aver analizzato il contesto normativo di cassazione, nonché dei Tribunali di merito inerenti al c.d. peculato dell'albergatore: il "de giuridica del rapporto inerente al versamento dell'imposta di soggiorno creando, così, un. Circa l'inquadramento dogmatico del fenomeno successorio, si sono differenziate due soluzioni alla stregua di abolitio criminis, l'altra favorevole al riconoscimento di una successione c. sembra essere stata recentemente riportata in sintonia da una sentenza del Tribunale di Rom

di Federica Crescioli

IUS/17 - DIRITTO PENALE

Estratto dal n. 5/2021 - ISSN 2532-9871

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto



Abstract ENG

This paper analyzes the legal context and the recent decisions of the Supreme Court, as well as the hotelier's embezzlement: in fact, the law decree n. 34/2020 has modified the legal qualification of the tourist tax, thereby creating an intertemporal punctum dolens. With regard to the doctrine of law succession, two opposite interpretative solutions have differed, one tending to the favour of the recognition of an improper succession of criminal rules. The quaestio iuris is resolved in harmony by a sentence of the Court of Rome.

Sommario: 1. La quaestio iuris; 2. La disciplina normativa: il delitto di peculato e la qualificazione e il nuovo illecito amministrativo: “depenalizzazione”?; 4. La questione di diritto giurisprudenziale: successione impropria di norme penali, abolitio criminis o specialità sincrona di giurisprudenza di legittimità; 4.2. Le posizioni della giurisprudenza di merito; 4.2.1. Le decisioni del GUP del Tribunale di Roma; 4.2.2. La pronuncia del Tribunale di Perugia e del Tribunale di Roma di merito e legittimità; 6. Conclusioni.

1. La quaestio iuris

Uno dei temi più dibattuti a seguito dell'entrata in vigore del c.d. “decreto rilancio”, ovvero della l. 20 luglio 2020 n. 77, concerne la modifica della disciplina in materia di imposta di soggiorno.

Infatti, l'articolo 180 del citato d.l. ai commi III e IV^[1] stabilisce che all'omesso, parziale o irregolare pagamento dell'imposta di soggiorno da parte degli albergatori si applichi la sanzione amministrativa, introducendo così un inasprimento per quel gestore che si appropri indebitamente dell'imposta di soggiorno, e aggiunge che lo stesso inasprimento si applica anche ai clienti ospiti dell'albergo de quo. Al gestore di strutture c.d. locazioni brevi, destinatario oggi di un'eguale disciplina.

La stampa giornalistica ha esplicitamente ritenuto che si sia in presenza di un «colpo di mano» giuridicamente vero per i fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della disposizione precedentemente già giudicati o ancora sub iudice.

La modifica normativa ha dato luogo ad una vexata quaestio iuris, il cui dibattito non può non considerarsi in ottica diacronica o sincronica?

In altri termini, qualora si intenda muovere le mosse da un'esegesi diacronica, è dubbio l'effetto temporale di norme penali da declinare alla stregua di depenalizzazione e abolitio criminis extra penale non integratrice del precetto da coniugare secondo i criteri della successione c.

Qualora, invece, sia da ritenere più pregnante un'interpretazione ermeneutica che parta da e sostanziano nel principio di specialità e nel concorso eterogeneo di norme ex articolo 9 l. 68

Nella risoluzione della questione, la giurisprudenza di merito^[4] e quella di legittimità^[5], pe espresso orientamenti contrastanti essendo l'una favorevole alla ricostruzione abolitiva de dell'art. 2 co. II, c.p. e l'altra, invece, contraria, pronunciandosi nel senso di una successione

La sintonia sembra essersi raggiunta solo nel solco di una più recente pronuncia di condanna: quale, appunto, «la modifica apportata dall'art. 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020, non ir pubblico servizio, non contribuisce a descrivere la fattispecie legale astratta, limitandosi alla di qualificare, d'ora in avanti, il singolo albergatore come incaricato di pubblico servizio, c retroattivo della novella»^[7].

Lo scopo del presente elaborato, dunque, è proprio quello di esaminare i contrastanti pri nonchè gli assiomi che ciascuno di essi pone a fondamento delle proprie motivazioni med dei postulati che regolano la successione temporale di norme penali ex art. 2 c.p..

A tal fine, non pare possibile prescindere da una breve disamina del contesto normative rilancio in un'ottica di efficace comprensione delle pronunce in commento.

2. La disciplina normativa: il delitto di peculato e la qualifica dell'albergatore ante rifo

Secondo la disciplina normativa vigente prima del c.d. decreto rilancio, l'albergatore che tr di soggiorno e ometteva di versarle entro i termini previsti dai Regolamenti Comunali di r peculato ex art. 314 c.p. in virtù della qualifica dello stesso quale incaricato di pubblico serv

Il delitto di peculato de quo è disciplinato dall'articolo 314, comma I, c.p. secondo cui «Il p servizio, che, avendo in ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la dispo ne appropriata, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni»^[8], ma affonda radici profond

Infatti, stando all'etimologia del termine la parola “peculato” deriva dal latino *peculatus* al *pecus* ovvero il bestiame, identificandosi così in origine con il furto o la sottrazione trasformare il peculato nella specifica appropriazione illecita di denaro pubblico, fissar quale *crimen publicum*^[9].

La disposizione incriminatrice, oggi, configura un reato proprio che punisce la condotta del servizio che si appropria di denaro o di un'altra cosa mobile altrui della quale ha il possess del suo servizio.

L'attuale formulazione normativa è frutto della riforma della legge n. 86 del 1990, che ha reso disponibile del denaro o di altra cosa altrui, accanto a quello, già previsto, del possesso o dell'appartenenza della cosa alla Pubblica Amministrazione.

In tal senso, circa il bene giuridico tutelato, pare potersi affermare pacificamente che si tratta dell'interesse pubblico alla legalità e efficienza dell'agire amministrativo sia dell'interesse privato uti cives all'integrità dei beni patrimoniali alla prima affidati^[10].

In primo luogo, a livello di analisi della fattispecie astratta, il soggetto attivo "si appropriando" comporta rispetto ad esso uti dominus ovvero quando pone in essere atti incompatibili con la necessaria, è, infatti, l'intervarsio possessionis, cioè la manifestazione della circostanza compiendo atti o esercitando facoltà che rivelano una signoria che non gli spetta^[11]. È l'appropriativa del soggetto attivo in quanto essa è l'essenza stessa della intervarsio possessionis negando l'altrui^[12]. In virtù di ciò, quindi, il delitto di peculato non può non essere sotto il profilo soggettivo della responsabilità penale.

L'oggetto materiale di tale azione criminosa è il "denaro o la cosa mobile", espressione di qualsiasi cosa corporale, fungibile o infungibile, idonea ad essere trasportata secondo la sua normale avente corso legale. Ne sono escluse le cose incorporee o le energie umane o tecnicamente non suscettibili di appropriazione^[14].

La caratteristica precipua di tali beni è che essi devono essere, ai fini della sussunzione nel delitto di peculato ex art. 314 c.p., "altrui"; da ciò deriva che la cosa non può essere nullius o di cui la qualifica richiede la presenza di un diritto di proprietà di terzi oppure se sia sufficiente a tal fine^[15] è nel senso di ritenere che tale concetto di "altruità" sia da intendersi in un'accezione comprensiva, quindi, di ogni vincolo, che consenta al soggetto di disporre, dovendone aver diritto personale di godimento o un diritto reale diverso dalla proprietà^[16].

In riferimento alla fattispecie in oggetto -il c.d. peculato dell'albergatore-, il titolare dell'incarico è pacificamente la pubblica amministrazione^[17] e, dunque, la questione verte sul quando l'aproprio sul momento dal quale risulti possibile normativamente porre in essere la condotta di appropriazione^[18] ha affermato con costanza che il denaro diviene pecunia pubblica nel momento in cui il pubblico ufficiale incaricato dell'esecuzione.

In secondo luogo, il presupposto della condotta appropriativa è che il pubblico ufficiale o l'incaricato bene delineato "per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità"

Circa la definizione del requisito del "possesso o comunque la disponibilità" non vi so

nozione di possesso deve pacificamente essere intesa come differente e più ampia di quella perché, a ben vedere, l'unico soggetto competente ad esercitare tali poteri sarebbe la pubblica amministrazione, nel significato di «materiale detenzione o possesso immediato nel senso di relazione con disponibilità giuridica»^[19], connotandosi, quindi, più similmente ai poteri ex art. 1140, con il

Tale caratteristica può ritenersi integrata anche in ipotesi di comproprietà e disponibilità e anche in quei casi in cui il potere di disposizione fa capo a più soggetti contestualmente (ad

Ora, la disponibilità o il possesso de quo si configura quale espressione di poteri e doveri fu il momento che quest'ultimo lo detiene "per ragioni del suo ufficio o servizio". L'esegesi di tale disposizione è di due differenti teorie interpretative.

Un primo orientamento, prevalente e giurisprudenziale^[22], accoglie una nozione lata del termine, integrando anche qualora sia presente un nesso di semplice occasionalità con la ragione dell'incarico, un pubblico servizio o di pubbliche funzioni come una mera occasione per il compimento di

Un secondo orientamento, minoritario e dottrinale^[24], sostenendo che l'ampliamento del termine escludere solamente quelle ipotesi casistiche in cui il possesso abbia origine da un eventuale esercizio di poteri di mero fatto, richiede una dipendenza funzionale del possesso o della disponibilità da

Così delineato per sommi capi l'elemento oggettivo del reato di peculato, per quanto di scopo che il soggetto attivo deve rivestire e, nello specifico, muovendo da quali considerazioni possono annoverarsi nelle fila degli incaricati di pubblico servizio.

Questi ultimi, infatti, insieme con i pubblici ufficiali^[25] ex articoli 357 e 358 c.p. possono ritenersi

Gli incaricati di pubblico servizio sono definiti dalla lettera della norma come «coloro i quali sono incaricati di un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme del servizio pubblico e da atti autoritativi ex art. 357 c.p.-, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri di gestione e di svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

In altri termini, l'incaricato di pubblico servizio si individua per la presenza di un requisito consistente in un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico o provvedimenti amministrativi, e in un'attribuzione di poteri deliberativi, certificativi o autoritativi^[28].

Per ciò che concerne, quindi, la qualificazione dell'albergatore come incaricato di pubblico servizio, la disciplina in materia di riscossione dell'imposta di soggiorno.

A partire dal d.lgs. n. 23/2011^[29] è stata prevista la possibilità che i Comuni potessero istituire coloro che alloggiano nelle strutture ricettive^[30].

Sulla base di un combinato di norme^[31], riportato anche dalle sentenze della Corte di cassazione in commento-, la giurisprudenza di legittimità e di merito era giunta alla considerazione che la funzione di incaricato di pubblico servizio, poiché lo stesso operava da ausiliario dell'ente, conferiva la qualifica di agente contabile con obbligo di rendiconto nel maneggiare denaro pubblico e nello specifico incarico da parte della pubblica amministrazione^[32].

In tal senso, si era affermato con precisione che sussistesse il delitto di peculato in relazione al versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, dato il mancato adempimento all'esecuzione dell'obbligazione tributaria intercorrente tra ente impositore e cliente della struttura.

In conformità con ciò, in tali ipotesi veniva ritenuto sussistere il delitto di peculato e non dai regolamenti comunali inerente il mancato versamento all'amministrazione dei medesimi, in quanto concerneva il solo omesso versamento e, dunque, in assenza di identità di fatto -ai fini dell'appropriazione- non poteva ritenersi operante il principio di specialità ex art. 9 l. 681/1981^[33].

Ugualmente anche la giurisdizione contabile della Corte dei Conti a Sezioni Riunite^[36] ha ritenuto che le strutture ricettive o albergatore quale agente contabile e dunque incaricato di pubblico servizio, ove incaricati - sulla base dei regolamenti comunali previsti dall'art. 358 c.p. - assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto e dunque, gli albergatori permangono del tutto estranei al rapporto tributario che intercorre fra loro e rispondono in proprio del versamento del tributo nell'ipotesi in cui il soggetto passivo sarebbe valsa a qualificarlo come sostituto di imposta^[37].

In tal senso si sono espresse anche la giurisprudenza amministrativa e quella civile; la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che le strutture ricettive o albergatore, in quanto incaricati di pubblico servizio, assumono la qualifica di sostituto di imposta in caso di mancato versamento dei tributi recuperabili gli importi dovuti e non corrisposti nei confronti dei soli soggetti passivi, la struttura ricettiva o albergatore, in quanto incaricato di pubblico servizio con compiti eminentemente contabili, che implicano il maneggio del denaro pubblico, è tenuto al versamento del tributo, come il sostituto di imposta, e la Corte dei Conti.

Riassumendo, quindi, l'albergatore o, più latamente, il gestore di strutture ricettive, sino al 2011, era potenzialmente penalmente responsabile di quelle condotte omissive del versamento del tributo pubblico riscosso a titolo di imposta di soggiorno di cui aveva il possesso o la disponibilità strumentale all'interesse della pubblica amministrazione, mansione che valeva a qualificare il gestore come sostituto di imposta e, di conseguenza, il mancato versamento del tributo comportava il riconoscimento del ruolo di incaricato di pubblico servizio ex articolo 358 c.p..

3. Il decreto rilancio e il nuovo illecito amministrativo: “depenalizzazione”?

Il d.l. n. 24 del 19 maggio 2020, c.d. decreto rilancio, convertito nella l. n. 77 del 22 luglio 2020, ha introdotto l'introduzione di un nuovo comma I-ter al già citato articolo 4 del d.lgs. 23/2011 a norma de

«Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 del 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione ed adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione è esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la situazione e le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)», emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno : all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

In primo luogo, occorre comprendere come questa rinnovata disposizione, che modifica la qualificazione del rapporto fra il gestore della struttura ricettiva e l'amministrazione comunale.

Le pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità in commento^[40] sono concordi nel ritenere che si qualifichi più quale agente contabile, ma piuttosto come soggetto “responsabile del pagare con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”, oltre che come soggetto tenuto alla presentazione

In sintesi, oggi, l'albergatore deve versare il tributo a prescindere del pagamento della somma, e poi, eventualmente, esercitare il diritto di rivalsa «secondo le modalità tipiche della figura del contribuente del 600 del 1973»^[41], infatti lo stesso è tenuto in solido con il soggiornante al pagamento verso la struttura destinatario dell'obbligo tributario^[42].

L'articolo 64 del d.P.R. 600 del 1973 recita «Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato a pagare per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa espressa. Il sostituto ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell'imposta ed è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi».

La ratio di tale norma viene individuata dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 3631 del 2010. La previsione della solidarietà tributaria ha lo scopo di rafforzare la garanzia di raggiungimento del tributo dai contribuenti tributari scaturenti dall'esercizio della struttura ricettiva e dell'introito del tributo, onerando il gestore a rendere effettivo il pagamento.

In tal senso, l'albergatore è divenuto responsabile di imposta e conseguentemente le somme

imputare al patrimonio dell'ente locale, sin dal momento dell'incasso, attendendo al pre-ripiù del diritto di rivalsa di natura privatistica^[43].

Tali argomenti valgono a far perdere all'albergatore la qualifica di agente contabile e cons servizio, divenendo parte interna e privata del rapporto tributario inerente all'imposta di sog propria struttura, non essendo più possibile per il futuro ritenere la penale responsabilità dell

Infatti, il legislatore ha previsto la sanzione amministrativa di tipo pecuniario ai sensi dell'a infedele dichiarazione, nonché di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di so

Il novum normativo ha quindi dato luogo ad un fenomeno di depenalizzazione con la con futuro in capo all'albergatore del delitto di peculato, in quanto le condotte di omesso ver essere a partire dal 19/05/2020 costituiscono illecito amministrativo di natura tributaria^[44].

4. La questione di diritto intertemporale secondo gli orientamenti giurisprud penali, abolitio criminis o specialità sincronica sopravvenuta?

Il fenomeno successorio, se non ha posto problemi circa la futura applicazione della disposi un acceso dibattito in dottrina ed in giurisprudenza^[45].

La vexata quaestio ha il proprio terreno di elezione nella ricostruzione dogmatica dei rapp precedentemente: in altri termini, occorre stabilire se i fatti avvenuti nel vigore del precedei non costituenti reato perché la fattispecie non è più prevista dalla legge come tale, criminis, oppure se essi conservino la loro rilevanza penale essendo intervenuta una succes quale quindi non deriva alcuna retroattività della lex mitior.

Il punctum pruriens è, dunque, in primo luogo, la qualificazione della recente disciplina alla penale solo in apparenza o anche in concreto. In secondo luogo, occorre comprendere inquadramento, ovvero se debba ritenersi che si sia verificata una mera successione o una abolitio criminis, se pur eventualmente parziale.

Vi è, poi, un terzo polo, minoritario, favorevole alla tesi dell'abolitio criminis, sostenuto d Tribunale di Perugia e del Tribunale di Salerno, secondo le quali, però, l'annosa que considerazioni diacroniche delle disposizioni, bensì sincroniche da ricondurre nei bina eterogeneo di norme.

4.1. La posizione della giurisprudenza di legittimità

La Corte di cassazione^[46], nel ruolo nomofilattico che le è proprio, ha sostenuto che l sistematicamente e dogmaticamente alla stregua di una successione c.d. impropria o mediata modifica della disciplina dell'imposta di soggiorno come una variazione di norma extra l'articolo 180 del decreto rilancio ha trasformato l'albergatore da incaricato dei servizi soggiorno a responsabile d'imposta, ovvero parte del rapporto tributario. Quest'ultima contestazione del delitto di peculato per il futuro stante la natura di reato proprio della disciplina più recente, negando che venga a configurarsi una successione di leggi penali ai s

Le decisioni della Corte di legittimità sono in motivazione suffragate dalla giurisprudenza delle leggi penali nel tempo e di criteri di soluzione delle discrasie.

Infatti, gli approdi ermeneutici raggiunti sono pacifici e costituiscono oggi un pilastro or apparentemente integratrici del precetto penale e abolitio criminis. Il riferimento, effettuato dalle sentenze Magera, Niccoli e Rizzoli^[47], le quali superano le conclusioni della pronuncia di fondamento alcune delle sentenze di merito in commento.

In estrema sintesi, tali pronunce confermano l'individuazione del parametro del "co incriminatrici quale criterio di inquadramento del fenomeno successorio, così come già le Sezioni Unite c.d. Giordano^[48], senza che sia necessario, di regola, far riferimento a criteri deve essere verificato se le modifiche di norme diverse dalla disposizione incriminatrice a v una modifica rilevante agli effetti penali con conseguente applicazione del principio di retro norma incriminatrice, tali variazioni possano ritenersi irrilevanti. Da qui, dunque, la questione ritenersi integratrici della fattispecie e, quindi, comportare abolitio criminis^[49].

Un primo caposaldo è quello enunciato dalla sentenza Magera^[50], secondo la quale, una legge solo se integra la fattispecie penalmente rilevante e ciò avviene in due ordini di casi: in ipotesi la disposizione extrapenale può sostituire idealmente la parte della disposizione che richiama quando la disposizione costituisce il precetto.

Tale valutazione è stata poi coniugata ulteriormente nel senso che il raffronto strutturale a avendo considerazione anche del ruolo che svolge la disposizione modificata all'interno del comprendere se la fattispecie risultante dal collegamento fra la norma penale e quella esterne come reato, ovvero se la variazione comporti semplicemente una nuova e diversa situazione nomofilattica aggiunge che l'articolo 2, co. II, c.p. può trovare «applicazione rispetto esplicitamente o implicitamente, retroattiva, quando nella fattispecie penale non rilevano solo "l'assetto giuridico" che realizzano»^[52].

Successivamente, la sentenza c.d. Niccoli^[53], nel solco di quanto già statuito dalla precedente occorre verificare se la norma extrapenale incida su un elemento della fattispecie astratta, il fatto non è un'interferenza sulle sole condizioni di fatto che dalla norma derivano^[54].

Ancora, le Sezioni Unite Rizzoli^[55] precisano che il confronto strutturale permette di valutare l'assunto di carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando la figura di un eventuale spazio comune alle fattispecie. In tal senso, infatti, la funzione della fattispecie dei fatti penalmente rilevanti, nonché strumento di deselezione dei fatti stessi^[56]. Dunque, la modificazione della fattispecie sopprimendo un elemento strutturale della stessa, ci si trova davanti ad altri termini, qualora il fatto, penalmente rilevante, diviene penalmente irrilevante in virtù dell'applicazione dell'articolo 2, co II, c.p.. Ciò si impone in virtù della ratio di giustizia, sancita dalla Costituzione Italiana.

Ora, dunque, si tratta di applicare tali principi al caso di specie, ovvero comprendere se la ratio del d.lgs. 23/2011) debba considerarsi mutamento giuridico a elemento definitorio e, quindi,

Le pronunce di legittimità in commento escludono che la mutata qualifica del gestore strutturale della fattispecie, dal momento che «tale norma (...) non ha di certo alterato il servizio»^[57], bensì è intervenuta modificando lo status di fatto del gestore rispetto alla tassa

«si deve registrare un caso di successione di norme extrapenali che pure collocandosi in un norma che definisce la qualifica soggettiva dell'agente (art. 358 c.p.) sia con quella che lasciano, però, entrambe inalterate, potendo al più dirsi richiamate in maniera implicita da definitoria che nella fattispecie penale»^[58].

In tal senso, quindi, la modifica alla norma extrapenale non ha comportato un fenomeno di non integra il precetto, non qualificandosi la stessa come definitoria e comportando meram che possono essere compresi nella fattispecie incriminatrice ex art. 314 c.p., dal momento dell'elemento normativo che integra la stessa, ovvero l'articolo 358 c.p. il quale reca la stessa rimasta inalterata.

La più recente decisione dei giudici nomofilattici^[59] ha confutato anche un elemento portato criminis da una parte della dottrina^[60], nonché della giurisprudenza di merito^[61] - come si espone al par. 180 cit. come norma interpretativa che ha inteso vincolare il giudice nella valutazione del fatto di soggiorno sulla base dei principi della sentenza c.d. Tuzet^[62].

L'esegesi ermeneutica svolta dalla Suprema Corte afferma che non è possibile ritenere la norma "autentica" con effetto retroattivo poiché ciò sarebbe contrario ai principi costituzionali in materia di interpretazione e di individuazione analiticamente i presupposti della fattispecie impositiva^[63], e, al contrario, propendere per un consapevole silenzio del legislatore, come le plurime riforme dell'imposta hanno alterato i presupposti della fattispecie impositiva (i.e. la novella sul contributo di sbarco e di differenziazione con altre forme di tributi comunali ai sensi del d.l. n. 50/2017 in l. n. 96/

porta un ulteriore elemento di carattere sistematico, ovvero l'assenza di disposizioni tra l'effetto di privare del tutto di sanzione la condotta del gestore che ha omesso il versamento.

La dottrina favorevole^[64] a questo approdo ermeneutico ha anche sostenuto come tale tesi s della riforma, la quale ha introdotto un regime vantaggioso per l'albergatore in riferimento al corso, niente avendo a che vedere il disvalore di tale azione con quello del gestore di struttura appropriata del denaro della pubblica amministrazione.

4.2. Le posizioni della giurisprudenza di merito

La giurisprudenza di merito, pur concordemente favorevole alla conclusione secondo cui i fatti rilevanti alla luce della disciplina introdotta dal decreto rilancio, ha in sé posizioni ermeneutiche differenti.

4.2.1. Le decisioni del GIP del Tribunale di Rimini e del GUP del Tribunale di Roma

Le decisioni dei due giudici di merito^[65], le più risalenti in materia, discostandosi e, a dispetto della giurisprudenza di legittimità, hanno ritenuto verificarsi un fenomeno di abolitio criminis.

Il provvedimento del 24.7.2020, mediante il quale il GIP del Tribunale di Rimini ha revocato l'incarico del difensore dell'indagato, ha mosso le proprie considerazioni partendo dalla sentenza pronunciata in materia di peculato per distrazione commesso dall'operatore bancario sia intendersi «il complesso di tutti gli elementi rilevanti ai fini della descrizione del fatto indubbiamente ricompresa la qualità del soggetto attivo», di tal guisa che se il novum legis agente (nel caso di specie, la renovatio legis aveva privato l'operatore bancario della qualità di applicarsi il principio di retroattività della lex mitior ai sensi dell'art. 2, co. II, c.p.).

In tal senso, quindi, è stato applicato il c.d. criterio del fatto concreto, secondo il quale, per configurarsi un fenomeno di abolitio criminis o meno deve aversi riguardo al concreto fatto oggetto del giudizio^[67].

Applicando tali considerazioni ai fatti per i quali era in corso il processo, il GIP di Rimini ha ritenuto ricadendo sulla qualificazione giuridica dell'albergatore come incaricato di pubblico servizio l'elemento essenziale del fatto, ovvero sul soggetto attivo. Oltre a ciò, ha osservato l'organico di origine realizzare alcuna condotta di omesso versamento di denaro, dal momento che configurandosi eventualmente tale comportamento come una mera condotta di inadempimento.

A tali considerazioni, si aggiunge anche la ratio della modifica, da rinvenire nell'intenzione di sostenere gli albergatori che versano in difficoltà a causa della pandemia.

Differentemente, la pronuncia del GUP presso il Tribunale di Roma del 2.11.2020 criminis riferendosi al criterio strutturale, ma non in relazione alla modifica mediata integro circostanza che la nuova disciplina non abbia modificato né la disposizione incriminatrice necessariamente di affermare che non vi sia abolizione della fattispecie tipica.

Per questo giudice, ciò che rileva è il rapporto di «interferenza applicativa»^[71] ritenuto sussistente n. 30227/2020 e che deve definirsi alla stregua della «modifica della situazione di fatto con la quale è possibile che il legislatore abbia effettivamente inteso privare di rilevanza penale il reato, e quindi alcun dubbio sulla volontà dello stesso di prendere atto della grave crisi del settore e da anni, non avendo peraltro lo stesso disposto alcuna riserva di applicazione della legge per

Alla luce di tali considerazioni, inoltre, sarebbe profondamente ingiusto ritenere che la riforma del momento che introdurrebbe una disparità di trattamento di situazioni identiche in violazione

Nelle fila di tale orientamento ermeneutico, occorre dar conto che si è posta anche una sentenza è inedita e le cui conclusioni sono note per il solo tramite della confutazione che ne svolgono i giudici fiorentini ritengono di inquadrare il fenomeno di diritto intertemporale alla stregua della quale l'elemento definitorio extrapenale è da qualificare come autenticamente integratore del precetto, cioè la ratio della modifica, gli effetti perseguiti e la voluntas legis. In tal senso, il legislatore dell'albergatore quale agente contabile sarebbe intervenuto con una norma di interpretazione estensiva del diritto vivente», sostituendo il ruolo del gestore della struttura ricettiva e con il reo nella categoria di incaricato di pubblico servizio e, quindi, non deve essere sottoposto a sanzione

Ad onore del vero, anche parte della dottrina^[76] ha ritenuto di sposare la tesi concernente la fattispecie operi alla stregua di un fenomeno di depenalizzazione ovvero di natura amministrativa. Da ciò deriverebbe, in virtù dell'assenza di una disciplina transitoria^[77], che il reato, e neanche a norma dell'illecito amministrativo, stante la sua efficacia solo per l'avvenire.

Inoltre, nella vicenda de qua, il legislatore ha inserito una fattispecie specifica, non mutando la figura di reato.

4.2.2. Le decisioni del Tribunale di Perugia e del Tribunale di Salerno

Un terzo orientamento ermeneutico è quello proposto dalle sentenze del Tribunale di Perugia e del Tribunale di Salerno. In proprie considerazioni su un criterio decisionale sincronico e non, come finora argomentato, il parametro diacronico di giudizio.

Come puntualmente notato dai giudici campani «ciò su cui occorre interrogarsi al fine di ve-

di abolitio criminis nel caso di specie, non è tanto, come sostenuto da alcuni, se vi sia stato il gestore della struttura ricettiva e come la modifica di questo elemento della fattispecie abbiano quanto se tale novella legislativa possa essere qualificata come una “legge posteriore” per il (più) reato” ai sensi dell’art. 2, co. 2 c.p.»^[80].

Le motivazioni delle pronunce in commento, confutando le tesi sostenute dalla giurisprudenza ritenuta che la prima sentenza sia in quanto valorizza esclusivamente il profilo relativo alla rimediazione delle strutture ricettive qualificandolo come un mero cambiamento della situazione di fatto^[81] nel caso di specie è una renovatio legis e, dunque, circostanza ben differente da quella postula perché sottovaluta la portata rinnovatoria dell’intervento normativo.

Infatti, si legge in tali pronunce, che il legislatore ha modulato la nuova disposizione in una procedura procedendo all’introduzione di un illecito amministrativo ed esprimendo il reale disvalore e il gestore della struttura ricettiva.

Proprio da questa considerazione deriva la qualificazione del rapporto fra l’articolo 314 c.p. a stregua di una relazione di specialità sincronica.

Orbene, affinché possa dirsi applicabile il principio di specialità, è necessario che le due condotte di fatto” ovvero una «medesima identità storico-naturalistica del reato in tutti i suoi elementi costitutivi nell’evento e nel rapporto di causalità, in riferimento alle stesse condizioni di tempo, luogo e circostanze, raffrontare una fattispecie penale e un illecito amministrativo^[84].

In tal senso, il Collegio salernitano osserva che non vi è dubbio che dal punto di vista comparato un idem factum: la condotta sanziona il medesimo albergatore, la medesima condotta omissiva o evento ovvero la perdita per le casse comunali. Si afferma, quindi, che, dovendo valutare la mancanza di discontinuità del tipo di illecito e quindi discontinuità di valore in astratto, appare evidente dall’area del penalmente rilevante la fattispecie speciale e peculiare della condotta appropriata.

In sintesi, quindi, in virtù di tale considerazione, si è realizzata un’abolitio criminis disciplinata un segmento fattuale del delitto di peculato. Oltretutto, si fa notare che la modifica dell’albergatore ai fini del reato di cui all’articolo 314 c.p. era stata fatta derivare da un’intervento di legittimità, mentre, a seguito del decreto rilancio, tale tipizzazione è espressamente prevista dall’organo giudicante riporta un passo dei lavori preparatori dai quali si evince l’intento specifico di disvalore astratto della condotta.

Il Tribunale de quo ha anche effettuato un pertinente rinvio a quanto già statuito dalla giurisprudenza in vigore dell’articolo 180, co. VIII, d.lgs. 285/1992 (c.d. Codice della strada); questa pronuncia amministrativa volta a sanzionare colui che non ottempera all’invito a presentarsi per

accertamenti.

È stato, in tal senso, statuito che

«In applicazione della regola fondamentale di cui al comma 2 dell'art. 2 c.p., l'inosservanza della polizia per l'esibizione di documenti attinenti alla circolazione dei veicoli - accertata in strada, emanato con d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, vale a dire prima del 1 gennaio 1993 - essendo amministrativo dall'art. 180 comma 8 del detto codice, non realizza più l'ipotesi criminosa, neppure essere sanzionata in via amministrativa ostandovi il disposto dell'art. 1 comma 1 codice della strada non contiene alcuna norma transitoria analoga a quella dettata dall'art. 4 legalità enunciato in via generale. Ne consegue che in siffatta ipotesi non deve essere amministrativa»^[85].

Dunque, da tali argomentazioni non può che derivare la non penale rilevanza anche del sostiene, con i principi costituzionali e comunitari che reggono l'ordinamento giuridico italiano.

In tal senso, parzialmente differiscono le considerazioni del Tribunale di Perugia, che pur essendo giudice umbro, la soluzione al quesito è da rinvenire nei principi di diritto enunciati dal concorso apparente di una norma di carattere amministrativo e una di carattere penale. In criterio di raffronto strutturale dirimente ai fini della applicazione del principio di specialità, norme dall'articolo 9 l. 689/1981^[87].

I giudici perugini qualificano il rapporto tra le due disposizioni in esame alla stregua di un «specificazione» evidenziando sistematicamente tre profili a sostegno^[88].

In primis, l'individuazione del soggetto attivo: in relazione ad esso viene a crearsi un legame delitto di peculato che al delitto di appropriazione indebita. Il decreto rilancio, infatti, dell'illecito amministrativo il solo gestore della struttura ricettiva in luogo, rispettivamente ex art. 314 c.p. e del generico "chiunque" ex art. 646 c.p..

In secundis, la descrizione della condotta sanzionata: il delitto di peculato punisce l'impadronimento della cosa pubblica, mentre la fattispecie amministrativa di nuova introduzione sanziona il versamento dell'imposta di soggiorno. Analogamente, si è in presenza di un rapporto di plurime condotte appropriative quella che si realizza mediante l'omesso versamento del denaro.

In tertiis, l'oggetto della condotta: mentre il peculato ha ad oggetto un non meglio definito riferimento dell'illecito amministrativo è espressamente riferito all'imposta di soggiorno.

Per tali considerazioni, si giunge, quindi, ad affermare la sopravvenuta esistenza di un rari concorso eterogeneo di norme con conseguente applicazione del regime della parziale : esclude anche la possibilità di punire le condotte pregresse secondo i principi che regolar specifico i principi di calcolabilità e prevedibilità delle conseguenze del proprio comportam

Tali posizioni sono state sposate da parte della dottrina^[91], ma criticate da talaltra^[92], la quale nuova norma non sanziona il fatto dell'albergatore, ma la specifica condotta di omesso v difficilmente può essere posta in essere da soggetti diversi rispetto ai gestori di strutture rice

5. L'apparente raggiunta sintonia tra merito e legittimità

La più recente sentenza di merito^[93] in materia sposa le considerazioni svolte dalla giu dell'abolitio criminis, innanzitutto ponendo a fondamento delle proprie motivazioni la circ sulla norma incriminatrice e, dunque, che si sia al cospetto di una successione mediata della

Il Collegio capitolino riassume per sommi capi le affermazioni già svolte sul confronto fra norma integratrici e non integratici, sintetizzando efficacemente che «si ha abolitio criminis legale astratta che, a sua volta, ricorre quando la modifica legislativa riguardi norme in bia precetto penale. Dal novero delle norme aventi efficacia integrativa devono, invece, e normativi” della fattispecie, le quali consentono unicamente di individuare il concreto ambit

Da ciò è conseguita la qualificazione come modifica normativa di elemento non integrato disposizione non incida sulla nozione astratta di incaricato di pubblico servizio, limitandos qualificare il singolo albergatore o gestore di strutture ricettive come incaricato di pubblico :

In questo assunto, l'organo giudicante ha anche rinvenuto una conferma e non una der Costituzione, sul presupposto che la modifica normativa verrebbe a creare una situazion precedente, giustificando così un diverso trattamento sanzionatorio^[96].

Dal punto di vista sostanziale, poi, l'assenza di una disciplina transitoria determinerebbe portando ciò all'esito opposto rispetto a quello fatto proprio dal legislatore ante contesto fiscale e tributario.

6. Conclusioni

L'analisi critica delle pronunce in commento non può evidentemente esulare da una r criminale, riflessione che, in fondo, è evocata anche dalla sentenza c.d. Magera nel passag modifica realizza.

Certamente, il legislatore ha voluto inserire una fattispecie di carattere amministrativo determinando in maniera evidente e precisa un'abolitio criminis per i fatti futuri e ha compo disposizione sanzionatoria circoscritta a quella specifica imposta e a quegli specifici sogge mera condizione fattuale, quale quella oggetto della pronuncia Magera.

Ecco, se la ratio che permea la successione delle leggi penali nel tempo, nonché il pr motivazione di eguaglianza alla luce del mutato disvalore del fatto storico, non vi è di abolitio criminis retroattiva, ovvero, più tecnicamente, di depenalizzazione.

A ciò si giungerebbe in maniera probabilmente più pacifica se una tale disposizione fosse segnato da una forte crisi economica dovuta all'emergenza COVID-19: in questo contesto, secondo cui il disvalore del fatto sia mutato solo ed esclusivamente in virtù delle contingenz

Se, comunque, il criterio valoriale non deve essere assunto a parametro di giudizio e di val fattispecie non sembra a chi scrive che si possa negare di trovarsi dinanzi ad una modifica una variazione di elemento fattuale, ma da un cambiamento giuridico. Tale argomento, p quanto è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in punto di necess cui all'articolo 2, co. II, c.p., vi sia una modifica di una norma integratrice del precetto. Si di soggetto fallibile e, di conseguenza, di soggetto fallito, modifica di carattere legislati integrare il precetto dei reati c.d. fallimentari^[97].

Orbene, dovendo l'analisi condursi alla stregua di un criterio oggettivo e di tipizzazioi differente qualificazione dell'albergatore comporti una variazione della disposizione incrim tutti i suoi elementi strutturali, ma così anche la norma che integra la stessa, ovvero l'articol

Inoltre, anche a voler argomentare in base a connotati di sostanziale eguaglianza, analogar siano contrari ai principi costituzionali dal momento che le norme legislative ed i divers normativi diversi (il nuovo ruolo dell'albergatore, nonché la differente qualifica dell'im diversamente tipizzate. Il disvalore della precedente azione criminosa risiedeva nella qualif quel denaro al momento dell'appropriazione fosse della pubblica amministrazione, amministrazione e quindi la qualifica del gestore di strutture ricettive è di tipo privatistico fosse stato comunque dell'ente comunale, la condotta criminosa sarebbe stata penalmente r l'assenza della disciplina transitoria spesso cara al legislatore, tanto da essere qualificata «prassi ricorrente», la quale rende applicabile le sanzioni amministrative anche ai fatti anter

In conclusione, sembra, a chi scrive, da sposare la tesi secondo la quale la vecchia qualifica destinata ad operare in relazione al vecchio regime, non essendosi modificato alcun element un mero c.d. elemento normativo.

**PECULATO DELL'ALBERGATORE: ANCHE PER IL TRIBUNALE DI ROMA NON SI CONFIGURA
L'ABOLITIO CRIMINIS**

Note e riferimenti bibliografici

[1] Si riporta il testo della norma ex articolo 180, co III e IV, D.L. 34/2020: «3. All'articolo 4 del decreto legislativo seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2011, n. 112, sulla presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui al comma 471».

[2] M. GAMBARDELLA a M. E. VINCENZI su La Repubblica online del 23 maggio 2020 consultabile in <https://www.repubblica.it/online/2020/05/23/peculato-peculato-peculato/>

[3] «La successione c.d. mediata è il fenomeno che si verifica quando la sopravvenienza normativa non investe direttamente il bene tutelato, ma richiama attraverso i c.d. elementi normativi della fattispecie» così R. GIOVAGNOLI, Manuale di diritto penale, 10ª ed., Giuffrè, 2018, p. 101.

[4] GIP Tribunale di Rimini provvedimento di dissequestro del 24.7.2020; GUP Tribunale di Roma sent. n. 1520 del 2020, Perugia proc. pen. 4227/2016 R.G.N.R. sent. n. 1936 del 24.11.2020 e depositata in pari data, Trib. Salerno, Sez. II, sentenza del 24.11.2020.

[5] Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 30227/2020 e Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 36317/2020.

[6] Tribunale ordinario di Roma, proc. pen. 41843/19 R.G.N.R., sent. n. 9533 del 30.11.2020 e depositata il 25.2.2021.

[7] Così al par. 3.5 della sentenza citata in nota 5.

[8] Il secondo comma della disposizione (art. 314, comma II, c.p.) disciplina il c.d. peculato d'uso secondo cui, testualmente, «chiunque, temporaneamente, si approprii di una cosa altrui, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

[9] D. GIANNELLI, Il peculato, in V. BATTILORO, A. DI TULLIO D'ELISIIS, G. ESPOSITO, D. GIANNELLI, Giurisprudenza e dottrina del diritto penale, 2021, p. 27.

[10] Secondo parte della giurisprudenza e della dottrina, altresì la natura plurioffensiva del reato permette di punire l'altro bene giuridico tutelato, cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 8009/1993, nonché C.F. GROSSO, I delitti contro la proprietà, vol. IV, Torino, 1996, p. 175. Secondo un'altra tesi, preferibile, il fatto concreto non sarebbe punibile quando il bene è restituito, cfr. BENUSSI, in sub art. 314, in G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Codice penale commentato, Milano, 2006, p. 2116.

[11] A. CADOPPI, S. CANESTRARI, P. VENEZIANI (a cura di), Codice penale. Commentato con dottrina e giurisprudenza, 2020, p. 48623/2019 secondo cui «può dirsi verificata l'interservio possessionis allorché si realizzi un'immutazione di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo escluso il precedente animus detinendi in animus res sibi habendi».

[12] Si veda funditus M. ROMANO, I delitti contro la pubblica amministrazione (I delitti dei pubblici ufficiali) Commentario, in tema di uso e appropriazione nell'ambito dei delitti di peculato, Nota a Cass. pen., Sez. Un., 19054/2012, in <https://www.repubblica.it/online/2012/05/18/peculato-peculato-peculato/>

[13] Circa l'ampiezza della definizione normativa, nessuna distinzione tra cosa e cosa mobile risulta praticabile, può, peraltro, essere considerata la stessa, in tal senso cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 37018/2002 secondo cui «Ai fini dell'integrazione del delitto di appropriazione indebita, l'agente si appropriava, deve avere valore apprezzabile, posto che le cose prive di valore non rivestono alcun interesse economico, che rivestono valore economico sia per la p.a., che ha interesse ad eliminare il bene dalla circolazione monetaria, sia per il valore commerciale».

contabile, e non di un sostituto di imposta, che svolge un'attività ausiliaria nei confronti dell'ente impositore ed o tributaria intercorrente esclusivamente tra il Comune ed il soggetto che alloggia nella struttura ricettiva». La Corte ha pubblica amministrazione nel momento stesso dell'incasso dell'imposta di soggiorno così come ogni imputazione del altra natura, esulanti dal fine pubblico per il quale sono state versate e ricevute, integra la condotta appropriativa di cui

[33] Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 27707/2019; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 53467/2017.

[34] In tal senso, buona parte dei regolamenti comunali prevedono un illecito amministrativo nei confronti del soggetto recupero della somma aumentata della sanzione del 30% come previsto ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 e inter Osservatorio sulla fiscalità locale, agosto 2015, {https/URL}#160;.

[35] Cass. pen., Sez. II, sent. n. 29632/2019; circa poi il momento di realizzazione dell'interservio possessionis si v SCHIPPA, Nuovi confini del peculato nelle dinamiche legate all'imposta di soggiorno. L'omesso o ritardato versame fasc. 6/2020, p. 8.

[36] Corte dei Conti, Sez. Riunite, sent. n. 22/2016.

[37] M. GAMBARDELLA, Il "peculato dell'albergatore": una depenalizzazione che non retroagisce?, in Cass. Pen., fa

[38] Tar Sicilia, Sez. III, sent. n. 1399/2013; TAR Veneto, Sez., III, sent. n. 1165/2012; Tar Toscana sent. n. 1348 soggiorno nel Comune di Firenze secondo cui «con la qualificazione di "responsabili d'imposta", non si intende c dell'obbligazione di pagare l'imposta, in violazione della riserva di legge posta dalla Costituzione in materia tributata non trova riscontro nel decreto legislativo n. 23 del 2011. Ne discende quindi, a parere del TAR, che nessuna richie quanto concerne il pagamento dell'imposta di soggiorno. Tale pagamento potrà essere preteso solo nei confronti di c in via coattiva. Pertanto, secondo i giudici, la parte del Regolamento che prevede che "il gestore della struttura ricettiva di soggiorno dovuta", deve essere in realtà letta nel senso che i gestori effettuano il versamento al Comune delle somn

[39] Cass. civ., Sez. Un., ordinanza n. 19654/2018.

[40] GIP Tribunale di Rimini del 24.7.2020; GUP Tribunale di Roma sent. n. 1520 del 2.11.2020, depositata il 10.11 R.G.N.R. sent. n. 1936 del 24.11.2020 e depositata in pari data; Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 30227/2020 e Cass. pen., t

[41] Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 30227/2020, par. 4, p. 6, anche se cita erroneamente il TUIR in luogo del D.P.R. 600 d

[42] F. ALVINO, C. NICOLOSI, Peculato ed omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell'albergatore: Discrimen, fasc. 3/3030, p. 13.

[43] Cfr. il documento elaborato alla stregua di uno schema di parere negativo ex art. 321, co. III, c.p.p. dalla Procura contro la pubblica amministrazione, al foglio n. 3 consultabile in Foro Italiano News, consultabile in {https/URL}

[44] In tal senso, Trib. Roma, Sez. VIII, sent. n. 9533/2020 in commento; nonchè Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 30227 versamento della tassa di soggiorno da parte dell'albergatore e peculato: abolitio criminis dopo il 'decreto rilancio'?, i non possa neanche configurarsi il delitto comune di appropriazione indebita, posto che il denaro, pagato dal cliente, di

[45] G. L. GATTA, Omesso versamento della tassa di soggiorno da parte dell'albergatore e peculato: abolitio criminis ss.

[46] Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 30227/2020 e Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 36317/2020.

[47] Il riferimento è: per sent. c.d. Magera a Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 2451/2007; per sent. c.d. Niccoli a Cass. pen., pen., Sez. Un., sent. n. 24468/2009.

[48] Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 25887/2003.

[49] In dottrina, si v. F. MANTOVANI, Diritto penale, parte generale, Milano, 2017, pp. 86 e ss.

[50] M. GAMBARDELLA, Nuovi cittadini dell'unione europea e abolitio criminis parziale dei reati in materia di immig

[51] Si v. M. GAMBARDELLA, L'art. 2 del codice penale tra nuova incriminazione, abolitio criminis, depenalizzazi Pen., fasc. 3/2009, pp. 1194 ss.

[52] Si cita, adesivamente, Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 2451/2007 riportata da Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 363

[77] Sull'importanza e la prassi della previsione di discipline transitorie, si v. Corte cost. 26/2020.

[78] Trib. Perugia, Sez. unica penale, sent. n. 1936 del 24.11.2020, depositata in pari data.

[79] Trib. Salerno, Sez. II, sent. n. 1708 del 19.10.2020, depositata il 21.12.2020.

[80] Par. 4.1., p. 14, Trib. Salerno cit.

[81] Così par. 7.1., p. 16, Trib. Perugia cit.

[82] Così, par. 5.2., p. 23, Trib. Salerno cit.

[83] Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 33885/2010, in senso conforme anche Cass. pen., Sez. Un. Sent. n. 34655/2005 e, più legge «l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del costitutivi di condotta, nesso causale ed evento, sempre ed esclusivamente intesi in senso naturalistico, e con riguardo

[84] Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 1963/2010, in tal senso anche Cass. pen., Sez. fer., sent. n. 32175/2020 secondo cui « amministrativo del mancato pagamento di i.v.a. ex art. 13 d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471 ed il reato di occultamento marzo 2000, n. 74, stante la diversità del fatto storico-naturalistico sia in relazione alle condotte sanzionate sia in rel dalla sola somma evasa e, nel secondo, anche dagli interessi e dalle sanzioni».

[85] Cass. pen., Sez. I, sent. 3425/1995, in senso conforme anche Cass. pen., Sez. I, sent. n. 1792/1993.

[86] Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 1963/2010.

[87] Art. 9 l. 689/1981 «9. Principio di specialità. I. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione specie disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preved disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. III. Ai fatti 283, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti st disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande».

[88] Par. 14, pgg. 29-31, Trib. Perugia, cit.

[89] C. SANTORIELLO, Peculato dell'albergatore: la soluzione del Tribunale di Perugia, in Quot. Giur., 14.12.2020 definitiva al cospetto di un rapporto di specialità unilaterale per plurima specificazione a tutto vantaggio della fa parziale abolitio criminis - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 legge n. 689 del 1981 e 2, secondo co giurisprudenza nell'ambito dell'art. 314 c.p. e si deve affermare che il legislatore del c.d. "decreto rilancio", considerazione dall'art. 314 c.p., ne abbia selezionate una "porzione" soltanto facendole confluire all'interno di ur abrogare formalmente la fattispecie incriminatrice che, vigente al momento del fatto, contemplava la medesima fattisp

[90] In tal senso, si veda Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 25457/2012, nonché Corte cost., sent. n. 68/2017.

[91] «Sarebbe del resto bizzarro che la giurisprudenza di legittimità, caparbiamente incline a riconoscere portata retroat negasse ora analoga efficacia all'interpretazione autentica in bonam partem operata dall'art. 180, d.l. 34/2020. Di q legittimità del pregresso diritto vivente consolidatosi nelle sentenze che hanno condannato gli albergatori per peculat apparenti, in Crim., 21.10.2020.

[92] F. LAZZERI, Peculato dell'albergatore e amministrativo in una recente sentenza di merito: alla base del riconosci criterio strutturale, in Sist. Pen., 15.1.2012, secondo cui «Occorre piuttosto, come poi riconosce lo stesso Tribunale, ur di specialità. È qui, tuttavia, che si registra una non condivisibile applicazione del criterio strutturale. Ad avviso di chi il delitto di peculato intercorre un rapporto di specialità il Tribunale non considera adeguatamente il dato normativ disciplina extra-penale e il mutamento del ruolo dell'albergatore nell'ambito del rapporto tributario. La norma oggi fatto dell'albergatore in quanto tale, ma la condotta di omesso versamento posta in essere dal soggetto tenuto insi dell'imposta di soggiorno; accade poi che questa condotta possa essere realizzata dall'albergatore perché costu d'imposta, per effetto delle modifiche apportate dal decreto rilancio. Al contrario, il delitto di peculato – co criminis – puniva e tuttora punisce, in astratto, il fatto del soggetto che si appropria di denaro pubblico rivestendo an che tale delitto potesse essere commesso dall'albergatore perché, in base al previgente regime tributario, costui svo dell'ente locale. Se ne ricava che, anche a trascurare le differenze in termini di condotta – l'inadempimento di u appropriativo di denaro altrui nel delitto di peculato – le due norme sanzionatorie contemplano soggetti attivi del tutto di specialità in senso proprio (unilaterale e in astratto)».

[93] Tribunale ordinario di Roma, proc. pen. 41843/19 R.G.N.R., sent. n. 9533 del 30.11.2020 e depositata il 25.2.2021

[94] Par. 3.4., pg. 11, Trib. Roma cit.

[95] Cita in tal senso Cass. pen., Sez. VI, sent. 36317/2020 secondo cui «il legislatore non ha inteso incidere su un “el modificando lo status di fatto del gestore rispetto alla tassa di soggiorno», mentre il nuovo illecito amministrativo penale, trattandosi «di fattispecie tra loro eterogenee: l’una destinata ad operare in rapporto al vecchio regime dell’albergatore (e del denaro incassato) – l’altra in relazione al nuovo regime dell’imposta stessa – e alla qualifica pri

[96] F. LAZZERI, Anche il Tribunale di Roma esclude l’abolitio criminis per il peculato dell’albergatore: un primo p dalla Cassazione, in Sist. Pen., 11.03.2021.

[97] Il riferimento è alla sentenza c.d. Niccoli, citata.

* Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:
<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=6891>